



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2020

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Referendario
Ruben D'Addio	Referendario, relatore

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante "*pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva*";

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2020;

Vista la nota prot. n. 3211 del 14 agosto 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1717 del 17 agosto 2020, con cui il Sindaco del Comune di Filignano (IS) ha avanzato richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n. 25/PRES/2020, del 15 settembre 2020, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 17 settembre 2020, la Camera di consiglio "da remoto" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

Udito il relatore, Ref. Ruben D'Addio;

FATTO

Con nota prot. n. 3211 del 14 agosto 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1717 del 17 agosto 2020, il Sindaco del Comune di Filignano (IS) ha avanzato richiesta di parere avente ad oggetto l'acquisizione alle entrate comunali dei canoni enfiteutici. Il Sindaco premette che il Comune è caratterizzato da una pluralità di terre gravate da usi civici, che l'Ente non ha mai provveduto alla riscossione del canone enfiteutico né ha adottato un regolamento interno che disciplini le modalità di riscossione dei canoni o la procedura di affrancazione. Tanto precisato, il Sindaco intende sapere se i canoni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica sono entrate che l'ente può decidere di istituire in maniera libera oppure devono essere obbligatoriamente riscosse. Inoltre, nell'ipotesi in cui la riscossione di detti canoni sia obbligatoria, il Sindaco chiede di sapere se le mancate riscossioni di tali entrate possano aver cagionato un danno patrimoniale all'Ente.

DIRITTO

Sull'ammissibilità soggettiva

Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua ammissibilità dal punto di vista soggettivo.

In riferimento a tale questione la Sezione delle Autonomie, prima con atto d'indirizzo del 27 aprile 2004 e da ultimo con delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali laddove istituito.

In mancanza di tale ultimo organo consiliare, la richiesta di parere in esame è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune richiedente, legale rappresentante dell'ente locale ex articolo 50 T.U.E.L..

Sull'ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo di ammissibilità in senso oggettivo della richiesta, si vaglia se essa rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7 comma 8 sopra citato, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni *"collaborazione ... ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*.

Quanto all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali suddette, occorre riferirsi alle pronunce di orientamento generale adottate sia dalle Sezioni Riunite sia dalla Sezione delle Autonomie, ai rispettivi sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno affermato che detto articolo 7, comma 8 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"* sia pure *"in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*, giacché *"non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria"*.

Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 10 febbraio 2014 n. 3, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *"all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio"*

dell'ente", anche l'attinenza del quesito proposto ad *"una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*.

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati (cfr., *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR) e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Si aggiunge, inoltre, che la costante giurisprudenza contabile ha statuito che la funzione consultiva non può sostanziarsi in una consulenza di carattere generale sulle questioni poste dagli enti né, tantomeno, come già anticipato sopra, può riguardare questioni che implicano valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti ad atti gestionali già adottati ovvero da adottare.

Venendo al caso di specie, al fine di valutare l'ammissibilità oggettiva della presente richiesta di parere, occorre preliminarmente accertare se le questioni sollevate dal Comune istante possano essere esaminate ed entro quali limiti.

Come già sottolineato da questa Sezione di controllo, nella giurisprudenza della Corte non si rinviene un univoco e condiviso orientamento, idoneo a costituire il criterio di riferimento per le valutazioni attinenti all'ammissibilità delle richieste di parere che coinvolgano l'attività di riscossione delle entrate tributarie, atteso che la giurisdizione tributaria nel nostro ordinamento è assegnata alla cognizione di altri Organi. È opportuno anche in questa sede ricordare che la Sezione delle Autonomie, nell'Atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nel precisare il contenuto delle *"materie di contabilità pubblica"*, lo ha riferito *"a ciò che attiene ... ai beni patrimoniali e ai tributi e alle entrate patrimoniali"*, e che nella successiva delibera 17 febbraio 2006, n. 5, tale oggetto è stato espressamente collegato, tra l'altro, alla *"attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, ... l'acquisizione delle entrate"*.

Tanto evidenziato si ritiene di dare continuità all'orientamento di questa Sezione, secondo il quale può ritenersi oggettivamente ammissibile una richiesta di parere che coinvolga aspetti tributari *"nella sola misura in cui propone una questione interpretativa generale e astratta attinente, in via immediata, alla possibilità di acquisire entrate"* (cfr. Sezione di controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2020/PAR).

Da quanto detto discende che il quesito posto dal Sindaco di Filignano può essere scrupolato entro tali stretti limiti, ovvero in ordine alla doverosità della riscossione di canoni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica.

Di contro, si ritiene oggettivamente inammissibile la richiesta di parere nella parte in cui postula una pronuncia della Sezione circa la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla mancata riscossione dei canoni enfiteutici pregressi da parte dell'Ente: trattasi evidentemente di questione riferita a fatti gestionali specifici e pregressi, rimessa all'apprezzamento di altri Organi magistratuali, anche di questa Corte dei conti, ed in cui la funzione consultiva qui espressa non può né deve interferire.

Nel merito

Sui canoni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica

Occorre premettere alcuni cenni sugli istituti privatistici conferenti.

L'enfiteusi appartiene alla categoria dei diritti reali su beni altrui ed è disciplinata dagli articoli 957 e seguenti del codice civile. Essa attribuisce all'enfiteuta un potere di godimento analogo a quello del proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico; inoltre, è tenuto ad abbandonare il fondo quando l'enfiteusi, a tempo determinato, giunga a scadenza. La proprietà del bene resta in capo al concedente, nudo proprietario, ma è svuotata del suo naturale contenuto perché si limita a conferire il diritto alla riscossione di un canone periodico, definito "canone enfiteutico".

Il livello non dispone di una propria disciplina essendo un contratto agrario ormai desueto; generalmente accostato alla vendita a termine del terreno, prevede il pagamento, da parte del livellario in favore del concedente, di un canone detto "livello" oppure "censo" fino alla scadenza del termine pattuito, allorquando la piena proprietà ritorna al concedente, essendo nel corso del contratto in capo al livellario. La giurisprudenza ha assimilato il livello all'enfiteusi per i caratteri simili dei due istituti, anche se il livello non appartiene alla categoria dei diritti reali, rappresentando piuttosto un contratto traslativo.

L'uso civico è un diritto reale di origine antichissima e di natura civica, essendo la titolarità attribuita a determinate comunità stanziate sul territorio. Al contempo, terreni gravati di uso civico sono quelli di proprietà di privati cittadini o di enti pubblici sui quali determinati utenti esercitano i diritti di uso civico, che sono per natura imprescrittibili, inalienabili e perpetui. Loro oggetto è il godimento, sotto diverse forme (pascolo, caccia,

legnatico, semina, etc.), di terreni di proprietà di Enti territoriali o di privati. A differenza di enfiteusi e livello, che attribuiscono diritti ad un singolo, l'uso civico è riconosciuto, quale forma di proprietà collettiva, a tutti i componenti di una collettività, impersonata dal Comune quale ente esponenziale.

Attualmente, i Comuni si trovano anche nella posizione di nudi proprietari di immobili concessi in diritto perpetuo di enfiteusi, che si trasmette da c.d. *“tempo immemorabile”* (secondo Cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2019, n. 587, *“l'istituto dell'immemorabile, non più applicabile ai rapporti privatistici in quanto abrogato dal codice civile del 1865 e non richiamato in vigore dall'attuale codice civile, è invece operante nei rapporti di diritto pubblico e in particolare in quelli che hanno a oggetto beni demaniali; esso, a differenza dello usucapione, non è un modo di acquisto del diritto, ma costituisce una presunzione di legittimità del possesso attuale, fondata sulla "vetustas", e cioè sul decorso di un tempo talmente lungo che si sia perduta memoria dell'inizio di una determinata situazione di fatto, senza che ci sia memoria del contrario”*).

Rispetto al diritto di enfiteusi ed agli usi civici, le norme di settore prevedono specifiche *“procedure di affrancazione”*, viabili per ottenere la liberazione di un immobile, rispondendo all'esigenza di consentire all'iniziativa privata di godere della piena proprietà e - dunque - di sfruttare appieno le potenzialità economiche dei beni gravati da tali vincoli. Sin dal 1927, il Legislatore decretò che tutti gli usi civici esistenti a quel tempo avrebbero potuto essere rivendicati e regolarizzati, dando la possibilità di affrancazione e, quindi, di trasformazione di tali situazioni giuridiche magmatiche in piena proprietà assoluta ed esclusiva di singoli. Si istituì un magistrato, il Commissario agli usi civici, con lo scopo di liquidare tali usi o di regolarli amministrativamente. Le *“terre di proprietà collettiva”* (o demanio civico) convenientemente utilizzabili furono spesso assegnate in quote enfiteutiche a singoli membri della comunità titolare del diritto, prevedendo le possibilità di alienare e riscattare (*“legittimare”* e *“affrancare”*) le quote, divenendone pienamente proprietari.

L'uso civico in favore della collettività su *“terre di proprietà privata”* poteva essere liquidato, compensando la comunità in denaro o in terra, ovvero permanere sotto forma di canone enfiteutico annuo dovuto dal proprietario in favore del Comune.

La specifica normativa in materia

La disciplina dell'uso civico si rinviene nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 di *“conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno,*

del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751" (di cui il comma 1 dell'articolo 1, decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43). Ai sensi dell'articolo 1-7, comma 1, della suddetta legge "saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie." In caso di legittimazione dell'occupante, ai sensi del successivo articolo 1-10, comma 1, "il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica...". Anche ai sensi del successivo articolo 1-19 "l'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti", mentre l'articolo 1-20 dispone che "il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario" ed infine l'articolo 1-24 vincola "il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, ... investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune... ad opere permanenti di interesse generale della popolazione". Ulteriori norme di dettaglio sono contenute nel regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, recante "approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" ed affidano ai Comuni speciali poteri di gestione amministrativa. L'articolo 43 del regolamento prevede che "i Comuni ..., dopo ricevuta comunicazione del decreto [di indicazione degli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'articolo 11 della legge], provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico", mentre l'ultimo comma dell'articolo 15 dello stesso regolamento dispone che "il progetto [di liquidazione dei diritti di cui all'articolo 1 della legge] reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti...", ribadendo poi all'articolo 12 comma 1 che "la liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge".

Dunque, a seguito del riordino del 1927 si impose agli utilizzatori dei fondi di proprietà collettiva o ai proprietari di fondi gravati da uso civico la corresponsione di un canone

annuo in favore del Comune titolare rispettivamente della proprietà dei fondi o del diritto di uso civico: detto canone è denominato, alla stregua di quello previsto dall'istituto dell'enfiteusi, "canone enfiteutico".

Con l'avvento della Costituzione del 1947, le funzioni amministrative in merito agli usi civici furono distribuite a Regioni e Comuni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

A sua volta, la legge regionale del Molise 23 luglio 2002, n. 14, qui territorialmente competente ed intitolata "usi civici e gestione delle terre civiche", dispone che le funzioni amministrative trasferite con i due D.P.R. suddetti, relative agli usi civici e ai demani collettivi, siano esercitate dalla Regione e dalle autonomie locali; le Amministrazioni comunali si occupano della gestione di tali beni secondo le previsioni della legge regionale che, tra l'altro, disciplina i canoni e la relativa modalità di determinazione, nonché la destinazione dei proventi (v. articoli 11-13).

Sulla doverosità della riscossione dei suddetti canoni

Così ricostruito il quadro storico-giuridico, valga puntualizzare gli elementi che consentono di fornire risposta al quesito di specie.

In primis, dal complesso delle disposizioni inizialmente richiamate emerge chiaramente la determinazione d'imperio del canone enfiteutico previsto *ex lege* in favore del Comune, ente cui sono affidati rilevanti compiti di disciplina amministrativa, mediante "compilazione dei regolamenti di uso civico": "saranno...gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune ... i terreni", "il commissario imporrà sul fondo", "l'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo della osservanza ... delle altre condizioni indicate nel piano di ripartizione", "il canone sarà fissato" (cfr. articoli citati della legge 16 giugno 1927, n. 1766). L'autoritatività della determinazione del canone enfiteutico in favore del Comune, assieme al suo fondamento legale, ne manifesta il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale articolo 23 della Costituzione) ed affidata alla riscossione, da ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, in cui si identifica l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico. In tal senso depone l'espressa lettera dell'articolo 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce "ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di ... b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio", fra cui non può non rientrare l'attività di riscossione dei

relativi canoni enfiteutici: tutto ciò, in conformità ai primi due commi dell'articolo 118 della Costituzione, per cui *“le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.

In secundis, può ritenersi che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo che *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie”*, imponga, tra l'altro, ai medesimi Comuni di procedere alla riscossione, volontaria o coattiva, dei canoni di natura enfiteutica, anche a norma dell'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, come si è significativamente argomentato (cfr. Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza 17 agosto 2010, n. 1645).

In tertiis, ad un livello ordinamentale ben superiore, la doverosità della riscossione delle entrate comunali concretizza l'immediato precipitato del precetto costituzionale secondo cui *“i Comuni... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ... hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario... Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni ... di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. I Comuni ... hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”* (articolo 119 della Costituzione). Sui Comuni grava l'obbligo di esigere le proprie entrate, anche di carattere enfiteutico, non solo per conseguire l'equilibrato finanziamento, in senso egoistico, delle funzioni di cui sono attributari, ma anche per assicurare il concorso, in senso partecipativo, al rispetto dei vincoli di bilancio nazionali ed eurounitari: in buona sostanza, la finalizzazione pubblica delle entrate a qualunque titolo spettanti all'ente connota di doverosità la loro riscossione.

In ultimo, anche a livello locale si rinvergono conferenti presidi normativi, laddove alla citata legge regionale del Molise 23 luglio 2002, n. 14:

- l'articolo 9, comma 3, nell'imporre che i compensi del professionista incaricato della relazione, funzionale all'autorizzazione di mutamento di destinazione di un terreno ad uso civico, siano *“a carico dell'amministrazione comunale o frazionale*

che vi fanno fronte con gli introiti derivanti della gestione delle terre civiche”, sottintende la pertinenza vincolata di tali introiti ai bilanci comunali;

- *il successivo articolo 11, comma 4, ancor più esplicitamente dispone che “entro 180 giorni dalla data in vigore della presente legge e comunque entro il 31 agosto di ogni anno, le amministrazioni comunali, per le quali risultano emanati provvedimenti di legittimazione, quotizzazione e conciliazione con imposizione di canone, sono tenute, ove ciò già non avvenga, a ripristinare ed esigere il pagamento dei canoni adeguati secondo le procedure fissate dall'articolo 12. Qualora i comuni non provvedano a tale adempimento, la Giunta regionale, su proposta del Servizio regionale competente, nomina un Commissario ad acta”;*
- *infine, l'articolo 13, comma 1, finalizzando i “corrispettivi derivanti da alienazioni, concessioni ed affrancazioni di terre civiche ... alla realizzazione di opere e di servizi pubblici...”, ha inteso prevedere un vincolo di destinazione più esteso di quello previsto a livello statale dall'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, perché valevole anche per i canoni enfiteutici, costituiti a seguito di concessione amministrativa (laddove la Pubblica Amministrazione non fa che concedere in godimento un diritto non disponibile ai privati verso un canone), compulsando così inevitabilmente Comuni ad introitare tali risorse e gestirle nel rispetto delle disposizioni di legge.*

Valga notare che conformemente a simile ricostruzione si sono espresse anche altre Sezioni di questa Corte (v. Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione 30 luglio 2014, n. 148: *“i canoni di natura enfiteutica insistenti sia sui fondi rustici di proprietà privata gravati da servitù di uso civico sia su quelli concessi in godimento dall'ente locale sono sottratti alla discrezionalità di quest'ultimo e, di conseguenza, risulta anche tale la determinazione del relativo capitale di affrancazione. L'ente può pertanto procedere alla riduzione dei canoni medesimi solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legislazione statale e regionale, destinando altresì le corrispondenti entrate alla valorizzazione del residuo demanio civico o alla realizzazione di opere di interesse generale”*; Sezione giurisdizionale d'appello III, sentenza 27 agosto 2019, n. 158: *“nell'ambito di un'attività di gestione procedimentalizzata dalla legge, come quella in esame, che riguarda le modalità di accertamento di un'entrata, ogni passaggio procedimentale si rivela necessario in base alla legge per realizzare l'effetto incrementativo del patrimonio comunale. In tale contesto, tutti i passaggi procedimentali - approvazione dei canoni di natura enfiteutica compresa - sono doverosi, sottraendosi a valutazioni di possibilità od esigibilità, in quanto imposti dalla legge”).*

Conclusioni

Da quanto detto discende che il quesito posto dal Sindaco del Comune di Filignano (IS), in relazione alla doverosità della riscossione di canoni enfiteutici relativi ai beni di uso civico, livelli o censi enfiteutici o di natura enfiteutica spettanti ai Comuni, va risolto affermando che l'Ente titolare di simili entrate è tenuto a riscuotere i suddetti canoni, secondo le modalità stabilite dalle norme statali e regionali in materia.

Al contrario, la richiesta di parere circa la sussistenza di un danno patrimoniale per mancata riscossione dei canoni enfiteutici pregressi da parte dello stesso Ente richiedente è oggettivamente inammissibile in questa sede.

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise

P.Q.M.

esprime il proprio parere come in motivazione;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 17 settembre 2020.

L'estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 SETTEMBRE 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)